

Spettabili Garante della Privacy,  
Garante dell'infanzia e dell'adolescenza,  
Ministro dell'Istruzione,  
Ministro delle Pari opportunità,  
Ministero della Salute,  
Ufficio Regionale scolastico -Toscana,

con la presente siamo a segnalare i gravi scenari che si stanno perpetrando con l'applicazione della circolare dell'11 agosto 2021 e nella recente nota tecnica allegata alla circolare congiunta n°1218 del 6/11/2021 del Ministero della Salute e dell'Istruzione <sup>1</sup>.

Nella nota tecnica a firma ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Regioni, a pagg. 3 e 4 (pag. 7 e 8), si rileva un differente trattamento nella tempistica di quarantena fra soggetti vaccinati e soggetti non vaccinati in diversi scenari, una differenziazione priva di riferimenti scientifici che infatti non vengono neanche citati nelle note che si limitano a un generico: *“soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena”*.

La disparità di trattamento e disuguaglianza non rispetta l'articolo della costituzione all'art. 3 e rende riconoscibile lo stato vaccinale o di immunizzazione naturale del singolo che è proibito come già indicato dalla nota del garante per la privacy dello scorso 23 settembre<sup>2</sup>. Ricordiamo a tal proposito le definizioni di “identificazione” e “identificabile” del Regolamento Privacy 679/2016: ***“Un dato si considera personale se consente l'identificazione dell'individuo oppure se descrive l'individuo in modo tale da consentirne l'identificazione acquisendo altri dati. Identificabile è la persona che può essere identificata anche mediante il riferimento ad ulteriori elementi”***<sup>3</sup>. In questo caso una differente durata della quarantena consentirà quindi di identificare gli alunni non vaccinati da quelli che hanno completato il ciclo vaccinale o che hanno avuto la malattia in passato. Teniamo a sottolineare che questi dati sanitari sono considerati dal legislatore “ultrasensibili” e non possono essere trattati con leggerezza, soprattutto in ambito scolastico dove il pericolo di discriminazione e bullismo è molto più probabile. Questa differenziazione, che è palesemente una decisione politica e non sanitaria, oltre a non avere base scientifica rischia di creare violazioni della privacy di soggetti minorenni. L'uguaglianza è un presupposto di società civili, con questa circolare ravvisiamo quindi violazione di questo principio senza presupposti scientifici dichiarati nei protocolli.

Qualsiasi decisione che possa arrecare diversità di trattamento sulla base di dati “ultrasensibili” come quelli sanitari, lede la tutela e la protezione dei dati personali.

***“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”***

Pertanto, a seguito degli elementi sopra indicati, chiediamo un parere urgente del garante per la privacy e eventuale sospensione della circolare indicata con il ripristino dei periodi di quarantena uguali per tutti gli studenti a tutela della privacy dei cittadini

Staff C.Li.Va. Toscana

1 <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+1218+del+6+novembre+2021.pdf/f9f5ff23-d956-6778-11a1-a59082ff5579?version=1.0&t=1636203108280>

2 <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9702160>

3 <https://protezionedatipersonali.it/dato-personale>